

# **COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**

**Provincia di Cuneo**

## **STATUTO**

Approvato con deliberazione c.c. n. 41 del 22.12.2010

### **TITOLO I° PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Principio di autonomia**

1. Il Comune di Monasterolo di Savigliano, ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dallo statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercitando le funzioni proprie e le funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

#### **Art. 2**

##### **Lo Statuto comunale**

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'articolo precedente, lo Statuto disciplina la conformazione dei rapporti tra il Comune ed i cittadini e l'organizzazione interna dell'Ente.

#### **Art. 3**

##### **Criteri ispiratori**

1. Lo Statuto si ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione storico-politica delle autonomie comunali, tenendo altresì conto delle peculiarità culturali e della specificità geografica, sociale ed economica del Comune di Monasterolo di Savigliano.

#### **Art. 4**

##### **Finalità**

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

#### **Art. 5**

##### **Sviluppo economico-sociale, culturale e programmazione**

1. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale e culturale, si impegna:

- a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative di interesse pubblico;
  - b) a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo un elenco delle esigenze della collettività;
  - c) ad adottare normative di pianificazione territoriale, urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali;
  - d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici e sociali;
  - e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.
2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

#### Art. 6

##### Tutela della salute e del patrimonio naturale e culturale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze:
- a) il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro;
  - b) l'attuazione, di concerto con l'Azienda Sanitaria Locale, di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani ed ai soggetti socialmente deboli;
  - c) l'adozione di misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale;
  - d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività e la difesa e lo sviluppo del patrimonio culturale anche nella specificità delle tradizioni locali;
  - e) la promozione dello sport dilettantistico.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi e associazioni, e promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti.

#### Art. 7

##### L'informazione

1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilievo soprattutto locale e provinciale, e cura a tal fine l'istituzione di strumenti idonei.
2. Il Comune relaziona annualmente sulla sua attività e cura i contatti con la scuola, le organizzazioni di varia natura e con altri Enti e soggetti sul territorio.
3. Il Comune stabilisce rapporti con gli organi di informazione e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla collettività locale di esprimere le proprie esigenze.

#### Art. 8

##### Rapporti con altri enti locali

1. Il Comune, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, si adopera per promuovere con i Comuni vicini forme di cooperazione e di collaborazione finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e di servizi.

2. Nel rispetto della dimensione dei problemi e dei rispettivi interessi, il Comune si impegna ad operare in modo coordinato e con interventi complementari con la Provincia, in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune, in particolare, cura l'adozione di strumenti che gli consentano di fruire dei dati e dell'assistenza tecnica che la Provincia medesima pone a disposizione degli Enti locali e partecipa attivamente con proprie proposte e con il proprio concorso, nelle forme di legge, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

#### Art. 9

##### Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione in appalto a terzi;
- e) la costituzione di apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

#### Art. 10

##### Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;
- b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

#### Art. 11

##### Territorio

1. Il territorio del Comune si estende per 15,06 kmq. ed è costituito dai terreni circoscritti ai fogli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 della mappa catastale.

Esso confina a Nord con il Comune di Ruffia, a Est con i Comuni di Cavallermaggiore e Savigliano, a Sud con il Comune di Savigliano ad Ovest con il Comune di Scarnafigi.

Art. 12  
Sede comunale

1. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato in Piazza Castello n. 6.  
La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso di essa si riuniscono gli organi collegiali, salve particolari esigenze in casi eccezionali.  
Con apposito provvedimento della Giunta possono istituirsi sedi distaccate per specifiche finalità.

Art. 13  
Albo pretorio

1. Nella sede del Comune si trova l'Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il Segretario comunale ne cura l'affissione avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 14  
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma così descritto:  
"di azzurro, al castello di Monasterolo di Savigliano, visto nella facciata a meridione, di argento, murato e finestrato di nero, fondato sulla campagna diminuita, di verde. Ornamenti esteriori da Comune".  
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o altro amministratore autorizzato, si può esibire il gonfalone comunale con foggia autorizzata. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.  
3. La comunità comunale riconosce come patroni i Santi Probo e Celestina la cui ricorrenza cade la seconda domenica del mese di ottobre.

**TITOLO II**  
**ORGANI DEL COMUNE**

**CAPO I°**  
**ORGANI ISTITUZIONALI**

Art. 15  
Organi istituzionali

Sono Organi istituzionali del Comune:

1. Il Consiglio Comunale;
2. La Giunta Comunale;
3. Il Sindaco.
4. Sono Organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

5. Le competenze degli Organi istituzionali del Comune sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
6. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo politico ed amministrativo.
7. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il Legale rappresentante del Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo e di Responsabile della Protezione Civile secondo quanto stabilito dalle Leggi dello Stato.
8. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

## **CAPO II° IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Art. 16 Presidenza del Consiglio**

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di presidenza sono esercitate dal Consigliere anziano intendendosi per tale il Consigliere della lista di maggioranza che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

### **Art. 17 Elezione e composizione del Consiglio**

1. L'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio Comunale, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e disciplinati da apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni.

### **Art. 18 Competenze ed attribuzioni**

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di legalità, pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 19

##### Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro trentacinque giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco dà corso alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di entrambi i sessi.
3. Tutti i nominati o designati del Sindaco decadono con il cessare del mandato del Sindaco.

#### Art. 20

##### Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
  - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
  - b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.
4. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate con avvisi scritti recapitati ai consiglieri, nel domicilio eletto, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
  - cinque giorni prima per le convocazioni in sessione ordinaria;
  - tre giorni prima per le convocazioni in sessione straordinaria.

In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto a quello fissato per la seduta consiliare. In questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la seduta può essere differita al giorno successivo. Tale procedura si applica anche per gli elenchi suppletivi di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno con l'avviso di convocazione. Il giorno di consegna dell'avviso e quello fissato per la seduta del Consiglio non vengono computati nei termini. La convocazione deve risultare da dichiarazione scritta del messo comunale.
5. Il Consiglio è convocato, con le modalità indicate al comma precedente, dal Sindaco il quale indica gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. L'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno può essere, altresì, richiesta da un quinto dei Consiglieri comunali e dal Revisore dei conti quando lo stesso presenti referto su gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ai sensi dell'art. 239, comma 1°, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

6. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio deve essere formulato in maniera chiara e con termini non ambigui, in modo da consentire ai Consiglieri la preventiva individuazione dei problemi da trattare. Nella convocazione d'urgenza devono essere precisati i motivi che la giustificano.
7. L'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno della seduta del Consiglio deve essere pubblicata all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

#### Art. 21

##### Sedute e sistemi di votazione

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.
2. Il Regolamento indica, altresì, il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute in prima o in seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Il Regolamento in ogni caso deve prevedere per la validità delle sedute di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente e la presenza di consiglieri prevista per le sedute di prima convocazione.
3. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano. La votazione palese può avvenire anche per appello nominale, quando ciò sia disposto con decisione motivata del Presidente del Consiglio.
4. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto ricorrendo le condizioni e secondo le modalità indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.
5. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, intendendosi per tale un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
6. Terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza del Segretario comunale, ne riconosce l'esito e lo proclama al Consiglio.
7. La seduta è conclusa quando il Consiglio ha ultimato l'esame degli affari iscritti all'ordine del giorno.

#### Art. 22

##### Casi di esclusione del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio quando si trova in stato di incompatibilità con gli argomenti trattati all'ordine del giorno o quando si devono esprimere apprezzamenti su qualità personali o professionali dello stesso.
2. Le funzioni verbalizzanti in tal caso sono esercitate dal Consigliere designato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

#### Art. 23

##### Consiglieri: stato giuridico, dimissioni, sospensione, decadenza

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato,

e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Lo stato giuridico, i diritti e i doveri dei consiglieri comunali, i casi di cessazione dalla carica per dimissioni, i casi di sospensione, supplenza e surrogazione sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate rispettivamente al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267. Il Consiglio individua, nella lista alla quale appartiene il Consigliere dimissionario, il primo dei non eletti e, verificata l'inesistenza per lo stesso di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità, convalida la sua elezione a Consigliere comunale.
4. Il Consigliere è tenuto a comunicare anche verbalmente al Presidente del Consiglio l'assenza dalla seduta consigliare motivandone la causa. La comunicazione può essere fatta anche verbalmente al Presidente del Consiglio entro congruo termine rispetto a quello fissato per la seduta o può essere resa verbalmente in Consiglio dal Capogruppo consigliare di riferimento. Della comunicazione viene dato atto a verbale dal Segretario comunale.
5. La mancata partecipazione senza giustificazione a quattro sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di Consigliere comunale. Al Consigliere viene notificata comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza avvertendolo che nel termine di 20 giorni dalla notifica lo stesso ha la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze. Decorso tale termine senza che il Consigliere abbia fornito la giustificazione delle assenze il Consiglio comunale delibera la decadenza dalla carica.

## Art. 24

### Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. In ogni caso il Sindaco o l'Assessore delegato risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché da quelli di Enti o Istituzioni dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'Organo consigliare.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

#### **Art. 25**

##### **Commissioni e gruppi consiliari**

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio, di controllo, di indagine, di inchiesta.
2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale, e sono istituite con deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita alla minoranza.
4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni consiliari sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.
5. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del Capogruppo; In mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano d'età.

#### **CAPO III°**

##### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 26**

##### **Composizione, nomina e revoca**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore al minimo e non superiore al massimo rispetto a quello stabilito dalla legge.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo della metà degli assessori assegnati arrotondata alla metà superiore. La presenza degli assessori esterni non modifica il numero dei componenti della Giunta. Gli assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico amministrative. Gli assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Uno degli assessori è investito della carica di Vicesindaco.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione senza diritto di voto.
5. La carica di assessore è compatibile con quella di Consigliere comunale.
6. E' preferibile che nella Giunta comunale siano rappresentati entrambi i sessi.
7. Il Vice sindaco e gli altri componenti della Giunta nominati dal Sindaco sono presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro trenta giorni gli assessori dimissionari, decaduti, revocati o deceduti.

9. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
10. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

#### Art. 27 Mozione di sfiducia

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi della legge.

#### Art. 28 Organizzazione

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori, su delega del Sindaco, possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Essi esercitano le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti dei proprio assessorati.
4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
5. Le deleghe conferite sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
6. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
7. Il Vicesindaco, nominato ai sensi del precedente art. 26, comma 3, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

#### Art. 29 Competenze

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e degli organi burocratici.

3. Riferisce almeno annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

#### Art. 30 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco
2. Qualora il Sindaco sia assente o impedito la presidenza è temporaneamente assunta dal Vicesindaco; ove anche il Vice Sindaco sia assente o impedito la presidenza è temporaneamente assunta da uno degli altri Assessori seguendo l'ordine di nomina dei medesimi.
3. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa unanime determinazione dei suoi componenti: ad esse possono comunque partecipare, se richiesti, i responsabili di area, di servizio o di procedimento, il revisore del conto ed altri esperti di volta in volta individuati.

#### Art. 31

##### Deliberazioni d'urgenza

1. La Giunta comunale può, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni del bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

### **CAPO IV° IL SINDACO**

#### Art. 32 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio stabilendone l'ordine del giorno.
3. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione ed ha la rappresentanza del Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili delle aree e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha

inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

6. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

7. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

10. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

11. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

### Art. 33

#### Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- d) nomina e revoca il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta comunale;
- e) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

### Art. 34

#### Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per

azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### **Art. 35**

##### **Divieto di incarichi e consulenze**

Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

#### **Art. 36**

##### **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

#### **Art. 37**

##### **Ordinanze sindacali**

1. Il Sindaco quale Responsabile dell'Amministrazione comunale deve assicurare l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti che disciplinano le funzioni del Comune.

2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze e provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

### **TITOLO III°**

### **UFFICI E PERSONALE**

#### **CAPO I°**

#### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

#### **Art. 38**

##### **Criteri generali in materia di organizzazione**

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
  - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
  - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
  - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 39

##### Uffici e personale

1. L'ordinamento e il funzionamento degli uffici e l'organizzazione del personale sono disciplinati da apposito regolamento, in base a criteri di funzionalità ed economicità di gestione e con l'osservanza dei principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.  
La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.  
Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
  - a) struttura organizzativo-funzionale;
  - b) dotazione organica;
  - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
  - d) diritti, doveri e sanzioni;
  - e) modalità organizzativa della commissione di disciplina;
  - f) trattamento economico.

#### Art. 40

##### Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

### **CAPO II° SEGRETARIO COMUNALE**

#### Art. 41

##### Segretario

1. Il Segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica e formula pareri agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
5. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, eventuali altre funzioni previste dalla legge.

#### Art. 42

##### Funzione del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, o di propria iniziativa, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco con apposito provvedimento.

#### Art. 43

##### Attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento

1. Il segretario comunale, esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza; solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

### **TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI**

#### Art. 44

##### Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
  - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
  - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
6. Nello svolgimento dei servizi pubblici, il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo.

#### Art. 45

##### Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale e di proprio regolamento approvato dal Consiglio comunale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
5. Il direttore è individuato secondo quanto previsto dallo statuto dell'azienda speciale o dal regolamento dell'istituzione.
6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
8. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dai regolamenti del Comune da cui dipendono.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

11. Ai fini di cui al precedente comma 9 sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

#### Art. 46 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 47 Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire con altri Enti Locali costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui al precedente art. 53 in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi Consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente art. 54, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dalla legge e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

#### Art. 48 Unioni di Comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

#### Art. 49

##### Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi del Comune e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

#### **TITOLO V**

#### **PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA**

#### Art. 50

##### Partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività dell'Ente e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi tramite l'intervento nella formazione degli atti secondo quanto previsto dalla legge.
4. Il Comune, garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

#### Art. 51 Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e Assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio assicurando l'accesso alle strutture e ai servizi.
3. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
4. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un rimborso.

#### Art. 52 Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Apposito Regolamento dovrà prevedere determinate forme di consultazioni da tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni dovranno essere menzionati negli atti del Consiglio comunale e della Giunta, che hanno per oggetto le materie relative alla consultazione stessa.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

#### Art. 53 Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o Associati possono rivolgere istanze, petizioni o proposte al Consiglio comunale, alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale e dalla Giunta che provvedono a deliberare nel merito entro sessanta giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di un quinto del corpo elettorale.
4. Le sottoscrizioni delle petizioni e delle proposte debbono essere autenticate. La raccolta e l'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sui referendum di cui al successivo art. 54, comma 4.

5. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto
- b) ordine e sicurezza pubblici
- c) tributi e tariffe
- d) bilancio
- e) espropriazioni per pubblica utilità
- f) piano regolatore comunale e strumenti urbanistici
- g) designazioni e nomine.

6. La Giunta preliminarmente verifica l'ammissibilità delle istanze, petizioni o proposte, sotto il profilo dell'ammissibilità della materia, del contenuto pubblicistico e delle osservanze della formalità.

7. Una volta che l'istanza, la petizione o la proposta è dichiarata ammissibile viene trasmessa all'organo competente per le proprie determinazioni, il cui esito dovrà essere notificato agli istanti nel domicilio eletto.

#### Art. 54

##### Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale ad esclusione delle materie indicate nel precedente articolo 44 del presente Statuto.

2. Essi inoltre non sono ammessi su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I referendum possono essere promossi:

- a) da 25% del corpo elettorale
- b) dal Consiglio comunale, con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

4. Apposito Regolamento disciplinerà le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e le successive modalità inerenti lo svolgimento del referendum stesso.

5. Sull'ammissibilità dei referendum e sulla formazione del quesito decide il Consiglio comunale sentita una commissione di tre esperti, nominata dal Consiglio stesso al di fuori dei suoi componenti.

6. La data del referendum è fissata dal Consiglio comunale nella stessa di ammissibilità del referendum.

7. L'indizione del referendum viene disposta con atto del Sindaco cui sarà data la necessaria pubblicità così come disposto dal Regolamento.

8. Il referendum si intenderà validamente svolto qualora la percentuale dei votanti abbia raggiunto il cinquanta per cento più uno del corpo elettorale.

9. La proposta si intenderà accolta qualora il quesito abbia ottenuto, a norma del Regolamento, la maggioranza dei voti validi.

10. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

#### Art. 55

##### Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione

del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

#### Art. 56

##### Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune e nel rispetto delle disposizioni di legge, è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il Regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

### **TITOLO VI FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI**

#### Art. 57

##### Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio comunale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

#### Art. 58

##### Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed agli altri atti che lo corredano tra cui la relazione previsionale e programmatica.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura, per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto, in termini di competenza e di cassa osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio

finanziario e pubblicità, viene redatto dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale entro il termine, e le eventuali proroghe, previste dalla legge, con le modalità stabilite dalla legge stessa e dal Regolamento di contabilità.

4. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale collegialmente.

#### Art. 59

##### Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti del Comune, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dal Consiglio comunale, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

#### Art. 60

##### Rendiconto della gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge.

#### Art. 61

##### Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che può essere affidato ai soggetti previsti dalla legge.

2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da norme pattizie.

3. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità del Comune, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

4. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio comunale.

5. Per eventuali danni causati al Comune o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

6. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Comune.

#### Art. 62

##### Revisore del conto

1. La revisione economico finanziaria del Comune viene svolta dal Revisore dei conti.
2. La nomina, la durata in carica, le cause di cessazione dall'incarico, l'incompatibilità e l'ineleggibilità del Revisore sono regolate dalla legge.
3. In caso di morte o di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa del Revisore, il Consiglio comunale, provvede alla sostituzione.
4. Il Revisore svolge le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare alla seduta del Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; per consentire la partecipazione alle predette sedute al Revisore sono comunicati i relativi ordini del giorno. Il Revisore può essere, inoltre, invitato a partecipare alle altre sedute del Consiglio nonché a quelle della Giunta comunale.
6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
7. Il Revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Deve, inoltre, conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

#### Art. 63 Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente articolo, dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
4. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore.

### **TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA**

#### Art. 64 Statuto

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. A esso gli organi del Comune devono conformarsi nel compimento di tutti gli atti di propria competenza.

Art. 65  
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 66  
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 67  
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 68  
Entrata in vigore

Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
  - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
  - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.